

STATUTO

LOGI PALLET SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: FERENTINO FR VIA ROMA 10

Numero REA: FR - 310903

Codice fiscale: 03196950608

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 24-05-2022 - Statuto completo	2
--	---

1

**STATUTO DI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
IN FORMA DI S.R.L.**

ART. 1 - Denominazione

La società cooperativa è denominata: **"LOGI PALLET SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"**

ART. 2 - Cooperativa a mutualità prevalente

È preciso impegno della cooperativa di rientrare nella categoria delle cooperative sociali che rispettino le norme di cui alla legge 8 novembre 1991 n.381 e pertanto indipendentemente dai requisiti di cui all'art. 2513 c.c. essere considerata a mutualità prevalente.

Tuttavia la società cooperativa sociale "LOGI PALLET SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE", così come prevede art. 2514 cc, si impone in ogni caso:

- a) il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti, in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) il divieto di distribuire le riserve tra i soci cooperatori;
- d) l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

La società cooperativa sociale per operare sarà iscritta nella "sezione cooperazione sociale" prevista dall'art. 13 del D.L.C.P.S. del 14 dicembre 1947 n.1577 e nell'albo regionale delle cooperative sociali. Nel caso in cui sia adottata una modificazione statutaria diretta ad eliminare il carattere cooperativa sociale la società dovrà essere cancellata dalla sezione cooperazione sociale e dall'albo regionale. La medesima cooperativa opererà allora come cooperativa a mutualità prevalente, e quindi dovrà indicare negli atti e nella corrispondenza il numero di iscrizione presso l'Albo delle Cooperative a mutualità prevalente.

È fatta salva l'applicazione dell'art. 2545 octies in caso di perdita della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente.

ART. 3 - Applicazione norme sulla società a responsabilità limitata.

Per tutto quanto non espressamente previsto nell'atto costitutivo, nel presente Statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle cooperative, nonché le disposizioni in materia di società a responsabilità limitata in



*Santacroce Avv. Antonio
Notaio*

R E G I S T R A T O
Agenzia delle Entrate
di Frosinone
il
al n.
Serie

quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.

Alla cooperativa si applicano in particolare le disposizioni di cui alla Legge del 3 aprile 2001 n°142 di riforma della figura di socio lavoratore e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 4 - Scopo mutualistico

La cooperativa sociale ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, e pertanto di operare come Cooperativa sociale di tipo A e con particolare riferimento alle persone svantaggiate, attraverso lo svolgimento delle attività sociali, mediante l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate e pertanto di operare come Cooperativa sociale di tipo B, ove ne ricorrano i presupposti, ai sensi della legge 381 dell'8 novembre 1991.

Le prestazioni di cui alla lettera A della L.381/91 possono essere realizzate anche valendosi delle attività lavorative dei soggetti svantaggiati, perseguendo al contempo le finalità proprie della tipologia di cui alla lettera B della sopracitata legge.

Resta fermo l'obbligo di adottare contabilità separate, ove ne ricorrano i presupposti per le attività previste per la lettera A e distintamente per la lettera B.

Lo scopo che i soci lavoratori della cooperativa intendono perseguire è quello di ottenere tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della propria attività lavorativa, continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali. Al fine del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla legge ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana.

Riguardo ai rapporti mutualistici la cooperativa deve rispettare il principio della parità di trattamento.

La società cooperativa potrà svolgere la propria attività anche con terzi non soci.

Per il raggiungimento degli scopi indicati la Cooperativa è altresì impegnata ad integrare in modo permanente o secondo contingenti opportunità la propria attività con quella di altri enti cooperativi, promuovendo ed aderendo a Consorzi e ad altre organizzazioni cooperativistiche.

La cooperativa, attraverso lo svolgimento di attività diverse, intende realizzare l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, le quali devono costituire almeno il 30% (trenta per cento) dei lavoratori della Cooperativa, così come indicato nella legge n.381/1991. Il lavoratori svantaggiati, compatibilmente con il loro stato soggettivo, devono essere soci della Cooperativa ai sensi dell'art. 4 della

legge n. 381/1991.

In relazione a ciò la Cooperativa può gestire stabilmente o temporaneamente, in proprio o per conto terzi, le seguenti attività:

svolgere attività di servizi rivolta alla cura della persona, ed alla tutela e salvaguardia della salute umana, svolgere attività educative ed assistenziali rivolte principalmente anche se non esclusivamente a persone svantaggiate; promuovere tutte quelle iniziative tese alla integrazione di soggetti svantaggiati nella società e nel mondo del lavoro.

Promuovere, organizzare e gestire corsi di qualificazione e riqualificazione tecnico-professionale dei soci e degli operatori.

Riguardo ai rapporti mutualistici la cooperativa deve rispettare il principio della parità di trattamento.

La società cooperativa potrà svolgere la propria attività anche con terzi non soci.

ART. 5 - Oggetto

La cooperativa ha per oggetto con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci, l'assunzione di lavori in genere per enti privati e pubblici, al fine di operare come cooperativa sociale di tipo A e di tipo B, ove ne occorrono i presupposti, ai sensi della legge 381/91 ed in particolare:

Servizi di logistica integrata, logistica intelligente, gestione dei processi integrati e di tracciamento in conto proprio e in conto terzi;

Analisi delle informazioni di natura logistica e produzione e condivisione dati con le reti di fornitura e con la filiera produttiva;

Sviluppo e gestione di sistemi elettronici ed applicazioni digitali per lo scambio dei dati in conto proprio e in conto terzi

Officina meccanica di riparazione di autoveicoli e motoveicoli adibiti al trasporto di cose e persone, meccanica motoristica, carrozzeria, meccatronica, riparazione gomme;

Commercio all'ingrosso e al dettaglio di autoveicoli e motoveicoli di ogni genere, ricambi e accessori;

Gestione di impianti sportivi di autodromi, kartodromi, piste da motocross, campi di calcio, calcio a 5, padel tennis.

Noleggio senza conducente di autovetture, motoveicoli, imbarcazioni e natanti.

Attività di intrattenimento di ogni genere, gestione di bar, ristoranti discoteche, ludoteche, escape room, parchi tematici sale da gioco. Scommesse sportive.

Gestione di team sportivi per la partecipazioni a campionati ufficiali di gare automobilistiche e motociclistiche.

Agenzia pubblicitaria, comunicazione e gestione dei diritti delle prestazioni sportive di piloti e sportivi professionisti.

Scuola guida, disbrigo pratiche auto e moto.

Organizzazione di corsi di guida su strada e su pista, di moto e jeep tour e organizzazione di eventi di ogni genere legati al motorsport.

Vendita di abbigliamento sportivo in genere e di articoli per il tempo libero

Organizzazione di manifestazioni sportive, gestione di impianti sportivi di ogni genere e di fiere e eventi di intrattenimento che prevedono anche la partecipazione del pubblico.

Tutte le attività su menzionate possono essere svolte su territorio nazionale la società potrà svolgere tutte le altre attività commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari e immobiliari che saranno ritenute dall'organo amministrativo strumentali, accessorie, connesse necessarie o utili per la realizzazione delle attività che costituiscono l'oggetto sociale, assumere interessenze e partecipazioni in altre società o imprese aventi per oggetto attività analoghe, affini o connesse alle proprie, sia direttamente che indirettamente, sia in Italia che all'estero, nonché rilasciare garanzie e fidejussioni a favore di terzi, il tutto purché non nei confronti del pubblico e purché tali attività non vengano svolte in misura prevalente rispetto a quelle che costituiscono l'oggetto sociale.

Viene espressamente esclusa ogni attività che rientri nelle prerogative che necessitano l'iscrizione ad albi professionali e ogni attività finanziaria vietata dalla legge tempo per tempo vigente in materia e in particolare ai sensi di quanto disposto dall'articolo 113 del DL. 1 settembre 1993 N. 385., la società si inibisce la raccolta del risparmio tra il pubblico e le attività previste dal DL. 415/96.

La società potrà compiere tutte le operazioni immobiliari e finanziarie strumentali al perseguimento dell'oggetto sociale.

ART. 6 - Sede

La società cooperativa ha la sede legale in Ferentino (Fr).
La cooperativa potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie rappresentanze sia in Italia che all'estero nei modi e termini di legge.

ART. 7 - Durata

La durata della società cooperativa è stabilita a tempo indeterminato.

ART. 8 - Requisiti dei soci

Possono essere soci esclusivamente le persone fisiche che esercitino arte e mestieri attinenti alla natura dell'impresa esercitata dalla cooperativa e che per loro capacità, attitudine e specializzazione professionale possono cooperare all'esercizio dell'impresa e al suo sviluppo.

Possono essere soci in applicazione della legge 381/91 persone fisiche volontarie, che prestino la loro opera gratuitamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti

della legge n.381 del 1991 a condizione che il loro numero non superi la metà del numero complessivo dei soci. I soci volontari sono iscritti in una apposita sezione del libro soci e la loro attività è disciplinata dall'Art. 2 della stessa legge 381/91.

Possono essere soci in applicazione della legge 381/91 i soci Fruitori che si identificano nelle persone svantaggiate al cui inserimento è finalizzata l'attività dell'impresa sociale.

Possono essere soci altresì elementi tecnici ed amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della società cooperativa.

La cooperativa può accogliere, nei limiti di un terzo del totale dei soci cooperatori dei soci apprendisti, privi di pratica professionale, per un periodo di formazione non superiore ai cinque anni.

Ai soci apprendisti sono riconosciuti i seguenti diritti:

- 1) Possono assistere all'assemblea dei soci, esprimere le loro opinioni ma non hanno diritto al voto;
- 2) Partecipano alla ripartizione degli utili in ragione del 50% (cinquanta per cento) di quello riconosciuto ai soci ordinari.

Si impegnano a seguire corsi di specializzazione con le modalità previste dall'organo amministrativo.

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del libro dei soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie suindicate.

ART. 9 - Procedura di ammissione dei soci

Chi intende essere ammesso come socio cooperatore dovrà presentare all'organo amministrativo, domanda iscritta contenente:

- il nome, il cognome, luogo e data di nascita, residenza e domicilio, cittadinanza, nonché, per le persone giuridiche, luogo e data di costituzione;
- l'indicazione dell'effettiva attività di lavoro;
- la dichiarazione di attenersi al presente statuto ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

L'organo amministrativo accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni e l'inesistenza delle cause di incompatibilità delibera entro sessanta giorni sulla domanda ed in caso di ammissione stabilisce le modalità ed i termini per il versamento del capitale sociale. La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata nel libro dei soci dopo che il nuovo socio abbia effettuato il versamento del capitale secondo le modalità e nei termini definiti. In caso di rigetto della domanda di ammissione, gli amministratori devono motivare entro sessanta giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato. In tal caso, l'aspirante socio può chiedere che sulla sua domanda di ammissione si pronunci l'assemblea dei soci a norma dell'Art.

2528 c.c.

ART. 10 - Obblighi e diritti dei soci

Il socio e il nuovo socio ammesso devono versare l'importo della quota sociale. Il nuovo socio ammesso deve versare inoltre il sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione di bilancio.

Il socio è obbligato altresì a mettere a disposizione la propria capacità professionale e il proprio lavoro in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa stessa come previsto nell'ulteriore rapporto instaurato e fermo restando le esigenze della cooperativa.

I soci sono obbligati inoltre all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.

Il trattamento economico e normativo dei soci lavoratori è determinato da apposito regolamento, approvato dall'assemblea dei soci, tenendo conto della natura subordinata o diversa da quella subordinata del rapporto di lavoro instaurato con i medesimi.

ART. 11 - Trasferimento e caratteristiche delle quote.

Al socio è fatto divieto di cedere la sua quota di partecipazione ai sensi del VI comma dell'art.2530 c.c.

Il creditore particolare del socio cooperatore, finché dura la società, non può agire esecutivamente sulla quota del medesimo. La quota di partecipazione è nominativa e non può essere sottoposta a pegno o vincoli volontari.

ART. 12 - Morte del socio

In caso di morte gli eredi del socio defunto hanno, alternativamente:

- diritto alla liquidazione della quota effettivamente versata, nella misura e con le modalità di cui l'art. 15 del presente Statuto;
- diritto di subentrare, nella qualità di socio, a condizione che posseggano i requisiti previsti per l'ammissione. L'accertamento di tali requisiti è effettuato con delibera dell'organo amministrativo.

ART. 13 - Recesso

Oltre che nei casi previsti dalla legge il socio cooperatore può recedere:

- qualora abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- qualora non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- qualora il rapporto di lavoro subordinato, autonomo, o di altra natura, sia cessato per qualsiasi motivo.

Spetta all'organo amministrativo constatare se ricorrano i motivi che a norma di legge e del presente Statuto legittimino il recesso.

Il recesso non può essere parziale, per le modalità e per l'efficacia del recesso, si rinvia all' art.2532 c.c.

ART. 14 - Esclusione

L'esclusione è deliberata nei confronti dei soci cooperatori dall'organo amministrativo oltre che nel caso indicato dall'art.2531 c.c. anche nei casi previsti dall'art.2533 c.c. e nei seguenti altri casi:

- che abbia subito un provvedimento di licenziamento;
- il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia stato risolto dalla cooperativa per inadempimento.

Contro la deliberazione di esclusione, il socio può proporre opposizione al Tribunale, nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione.

ART. 15 - Liquidazione delle partecipazioni

In caso di scioglimento del rapporto sociale per recesso, esclusione e/o morte, vige l'assoluto divieto di distribuzione delle riserve e di computo delle riserve. Tuttavia i soci receduti od esclusi o gli eredi del socio deceduto che abbiano scelto di essere liquidati, hanno soltanto diritto alla liquidazione della quota di capitale effettivamente versata.

ART. 16 - Amministratori

La società può essere amministrata, alternativamente, su decisione dei soci in sede della nomina:

- a) da un amministratore unico;
- b) da un consiglio di amministrazione composto da due o più membri, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina;
- c) da due o più amministratori con poteri congiunti, disgiunti o da esercitarsi a maggioranza.

Gli amministratori possono essere anche non soci nei limiti di cui all'art.2542 c.c.

In caso di nomina di amministratore unico lo stesso deve essere nominato necessariamente tra i soci cooperatori.

ART. 17 - Durata della carica, revoca, cessazione

Gli amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo determinato dai soci al momento della nomina.

Gli amministratori sono rieleggibili.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

ART. 18 - Consiglio di amministrazione

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente.

Le decisioni del consiglio di amministrazione possono essere

adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

Le decisioni del consiglio di amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica, non computandosi le astensioni.

Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori. La relativa documentazione è conservata dalla società.

ART. 19 - Adunanze del consiglio di amministrazione

In caso di richiesta di 2 (due) amministratori, il consiglio di amministrazione deve deliberare in adunanza collegiale.

In questo caso il presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.

La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli Amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo, e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

Il consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia, o nel territorio di un altro stato membro dell'Unione Europea.

Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi se nominati.

ART. 20 - Potere dell'organo amministrativo

L'organo amministrativo ha tutti i poteri per l'amministrazione della società.

In sede di nomina posso tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori.

L'organo amministrativo relaziona in occasione dell'approvazione del Bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, con particolare riferimento alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica alle azioni che si intendono intraprendere per riacquistare il requisito stesso in caso di perdita temporanea ai sensi dell'art. 2545 octies c.c.

Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione, questo può delegare tutti o parte dei suoi poteri ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, ovvero ad uno o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente. A norma dell'art. 2544 c.c. non possono essere delegati dagli amministratori oltre le materie previste dall'art.2381 c.c. i poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.

Nel caso di nomina di più amministratori, al momento della nomina i poteri di amministrazione possono essere attribuiti agli stessi congiuntamente, disgiuntamente o a maggioranza, ovvero alcuni poteri di amministrazione possono essere attribuiti in via disgiunta e altri in via congiunta.

Possono essere nominati direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

Qualora l'amministrazione sia affidata disgiuntamente a più amministratori, in caso di opposizione di un amministratore all'operazione che un altro intende compiere, competenti a decidere sull'opposizione sono i soci.

ART. 21 - Rappresentanza

L'amministratore unico ha la rappresentanza della società.

In caso di nomina del consiglio di amministrazione, la rappresentanza della società spetta al presidente del consiglio di amministrazione ed ai singoli consiglieri delegati, se nominati.

Nel caso di nomina di più amministratori, la rappresentanza della società spetta agli stessi congiuntamente o disgiuntamente, allo stesso modo in cui sono stati attribuiti in sede di nomina i poteri di amministrazione.

La rappresentanza della società spetta anche ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

ART. 22 - Compensi degli amministratori

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

I soci possono inoltre assegnare agli amministratori un'indennità annuale da determinare alla chiusura dell'esercizio.

In caso di nomina di un comitato esecutivo o di consiglieri delegati, il loro compenso è stabilito dal consiglio di amministrazione al momento della nomina.

ART. 23 - Organo di controllo

Nei casi previsti dall'art.2543 c.c. e comunque del secondo e terzo comma dell'art. 2477 c.c., la nomina del collegio sindacale è obbligatoria.

Il collegio Sindacale potrà altresì essere nominato qualora i soci decidessero di avvalersi di un organo di controllo.

Il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi e due supplenti nominati dall'assemblea.

Il collegio sindacale esercita il controllo di gestione e contabile e vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo corretto funzionamento. Per i requisiti dei sindaci, per il funzionamento e la retribuzione valgono le norme di legge dettate in materia di società per azioni.

ART. 24 - Decisioni dei soci

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo amministrativo;
- c) la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore;
- d) la modificazione dello statuto;
- e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale;
- f) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.

Art.25. Diritto di Voto

Hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro soci da almeno tre mesi.

Ciascun socio cooperatore ha un voto, qualunque sia il valore della quota posseduta.

Art.26. Consultazione scritta e consenso espresso per iscritto

Nei casi previsti dalla legge, le decisioni dei soci possono essere adottate anche mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto.

In tal caso uno degli amministratori comunica a tutti i soci e a tutti gli amministratori non soci il testo della decisione da adottare, fissando un termine non inferiore ad 8 (otto) giorni, entro il quale il socio deve far pervenire, presso la sede sociale, il proprio consenso alla stessa.

Le comunicazioni potranno avvenire con qualsiasi mezzo che dia sicurezza di ricezione e di provenienza della decisione.

Nel caso di consultazione scritta o di consenso espresso per iscritto, le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.

Art.27 Assemblea

Nel caso le decisioni abbiano ad oggetto le materie indicate nel precedente art.24 lettere b), d), e) ed f), nonché in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente statuto, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare.

L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo anche fuori della sede sociale, purché in Italia o nel territorio di un altro stato membro dell'Unione Europea.

In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di

loro inattività, l'assemblea può essere convocata dal collegio sindacale, se nominato, o anche da un socio.

L'assemblea viene convocata con avviso spedito ai soci otto giorni prima dell'adunanza con lettera raccomandata, ovvero mediante telefax o messaggio di posta elettronica inviata ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza, rispettivamente al numero di fax o all'indirizzo di posta elettronica comunicato alla società ed annotato nel libro soci, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dai libri sociali.

Sarà del pari considerata effettuata la comunicazione dell'avviso di convocazione ove il relativo testo sia datato e sottoscritto per presa visione dal socio destinatario.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita; comunque anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione.

Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i sindaci, se nominati, sono presenti informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori o i sindaci, se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati della riunione e su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

Art.28 Svolgimento dell'assemblea

L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico, dal presidente del Consiglio di Amministrazione (nel caso di nomina del Consiglio di amministrazione) o dall'amministratore più anziano di età (nel caso di nomina di più amministratori con poteri disgiunti o congiunti).

In caso di assenza o di impedimento di questi, l'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.

Art.29 Deleghe

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare da un altro socio per delega scritta, che deve essere conservata dalla società. Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante con l'indicazione di eventuali facoltà e limiti di subdelega.

Se la delega viene conferita per la singola assemblea ha effetto anche per la seconda convocazione.

È ammessa anche una delega a valere per più assemblee indipendentemente dal loro ordine del giorno.

Ciascun socio può rappresentare fino ad un massimo di dieci soci.

Art.30 Verbale dell'assemblea

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario se nominato o dal Notaio.

Art.31 Quorum costitutivi e deliberativi

L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la maggioranza assoluta dei voti e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei voti.

I casi previsti dal precedente art.24 lettere d), e), ed f), è comunque richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i 3/5 (tre quinti) dei voti.

Nel caso di decisione dei soci assunta con consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, le decisioni sono prese con il voto favorevole dei soci che rappresentino la maggioranza assoluta dei voti.

Art.32 Patrimonio Sociale

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio.

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale;
- b) dalla riserva legale formata dal 30% (trenta per cento) degli utili netti annuali e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;
- c) dall'eventuale sovrapprezzo formato con le somme versate dai soci;
- d) dalla riserva straordinaria formata dagli utili netti a norma dell'art.34 lettera a) del presente statuto;
- e) da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o previsto per legge.

Art.33 Capitale

Il capitale sociale è variabile ed è formato dai conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresentati da quote il cui valore nominale non può essere inferiore ad Euro 25,00 (venticinque virgola zero zero), né superiore ad Euro 500,0 (cinquecento virgola zero).

ART. 34 - Bilancio e utili

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventario, da compilarsi in conformità ai principi di legge.

L'Organo amministrativo provvede altresì alla redazione della documentazione informativa ai sensi della normativa vigente e alla stesura della relazione sull'andamento della gestione

sociale.

La relazione del Consiglio di Amministrazione, oltre a quanto previsto dalle leggi vigenti, deve illustrare l'andamento dell'attività della Cooperativa anche nei suoi risvolti sociali, con particolare riguardo ai benefici prodotti a vantaggio delle persone a cui favore opera la Cooperativa, dei soci e della comunità territoriale.

Il bilancio deve essere presentato ai soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 c.c. certificate dall'organo amministrativo in sede di relazione sulla gestione.

La decisione che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali nei seguenti modi:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;
- b) ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione nella misura e con le modalità previste dalla legge;
- c) a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previste dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992, n° 59;
- d) ad eventuale ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dall'art. 35 del presente Statuto;
- e) a distribuzione dei dividendi nei limiti di cui all' art. 2514 lett.a) c.c.
- f) la restante parte a riserva straordinaria .

Le destinazioni di cui ai punti c),d), ed e) sono consentite solo una volta effettuate le destinazioni degli utili di cui alle precedenti lettere a) e b).

ART. 35 - Ristorni

I soci che approvano il bilancio possono deliberare, su proposta dell'organo amministrativo, in materia di ristorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e del relativo regolamento, mediante ripartizione diretta ai soci.

I soci volontari non possono ricevere ristorni così come non possono essere remunerati in alcun modo.

Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmente alla quantità e alla qualità degli scambi mutualistici e in ogni caso in relazione al numero delle ore di lavoro con riferimento al tipo di attività svolta dai singoli soci, alla loro qualifica/professionalità e in relazione al tempo di permanenza in società.

I soci possono deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio, nei limiti e nei modi previsti dalla legge.

E quindi mediante:

- a. erogazione diretta;
- b. assegnazione gratuita delle quote sociali;
- c. integrazione delle retribuzioni a norma e con i limiti della Legge 3 aprile 2001 n.142.

ART. 36 - Scioglimento e liquidazione

La società cooperativa si scioglie per le cause indicate ai numeri 1), 2), 3), 5), 6) e 7) dell'art..2484 c.c. nonché per la perdita del capitale sociale.

In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge senza indugio e comunque nel termine di 30 (trenta) giorni dal loro verificarsi.

L'assemblea nominerà uno o più liquidatori determinandone i poteri ed indicando a chi spetti la rappresentanza.

In caso di scioglimento della società cooperativa, l'intero patrimonio sociale, a norma dell'art.2514 c.c., sarà devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati.

ART. 37 - Regolamenti

Per meglio disciplinare il funzionamento interno e soprattutto per regolamentare i rapporti tra le società ed i soci, determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie.

Il regolamento relativo alle tipologie di rapporti di lavoro che saranno instaurati con soci lavoratori, dovrà essere redatto secondo le disposizioni dell'art. 6 della legge 3 aprile 2001 n°142.

Firmato:

EDDI LA MARRA

LEA ZACCARI

SIMONE VENDITTI

SAMUELE FRABOTTA

ALESSANDRO SPILABOTTE

GIANFRANCO SILVESTRI.

Antonio Santacroce Notaio (sigillo)